INTEGRAZIONE REGOLAMENTO VIGILANZA

ART. 4 BIS - USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Visto la legge n. 172 del 04 novembre 2017

Visto la nota MIUR 0002379 del 12 dicembre 2017

Preso atto di quanto prescritto dagli artt. 2043, 2047 e 2048 del codice civile,

Preso atto del Regolamento sulla vigilanza degli alunni

I genitori possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma dai locali scolastici del minore di 14 anni, <u>iscritto alla scuola secondaria di primo grado</u>, al termine delle lezioni o delle attività extracurriculari, assumendosi ogni responsabilità relativa alla "culpa in vigilando" ed esonerando, altresì, il personale scolastico dalla eventuale responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, anche, eventualmente, nella salita/discesa dal mezzo (es. scuolabus) e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al ritorno dalle attività scolastiche.

I genitori devono altresì impegnarsi:

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e ad assicurare che, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
- > a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza simodifichino;
- > a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e/o nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- > a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada
- collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul minore;

Per la Scuola primaria non è consentita l'uscita autonoma. L'autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente in via straordinaria per gli alunni in età anagrafica pari agli alunni in ingresso alla scuola secondaria di primo grado.

Consiglio di Istituto DELIBERA N. 19 DEL 18/10/2022